



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai comuni della Sardegna  
interessati alle elezioni comunali 2022

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

All'Azienda regionale per la salute ARES

Al Provveditorato regionale  
dell'Amministrazione penitenziaria

**Oggetto:** Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni della Sardegna del 12 giugno 2022, con eventuale ballottaggio il 26 giugno 2022. Esercizio del diritto di voto con procedura speciale. Voto assistito.

In relazione alle elezioni amministrative in oggetto, si ricorda che la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di esercitare il diritto di voto con procedura speciale, cioè non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio di sezione dello stesso Comune o a domicilio.

Si evidenziano, a tal proposito, i principali adempimenti necessari affinché le seguenti categorie di elettori possano esercitare il diritto di voto con la prevista procedura speciale.

**a) Componenti dei seggi, rappresentanti di lista, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi** (art. 40 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 570/1960 il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti come elettori in altra sezione del Comune.

Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

**b) Detenuti** (art. 1, comma 1, lett. d), decreto legge 3 maggio 1976, n. 161; artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136)

I detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva, purché siano elettori del Comune ove ha sede il luogo di reclusione o custodia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Il voto degli elettori detenuti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione (preventivamente concordate con il Comune e la direzione del luogo di detenzione), dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della L. n. 136/76.

Al fine di poter votare nel luogo di reclusione o custodia, gli interessati devono fare pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (cioè **entro giovedì 9 giugno**), una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di reclusione. La dichiarazione, che deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore, è inoltrata al Comune per il tramite del direttore dell'Istituto stesso.

Il Sindaco del Comune, appena ricevute le dichiarazioni e accertata la regolarità delle stesse, provvede:

- ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per maschi e femmine per ciascuna sezione elettorale, da consegnare ai rispettivi presidenti di sezione, i quali ne prendono nota nelle liste elettorali sezionali;
- a rilasciare immediatamente ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi, valevole quale autorizzazione a votare nel luogo di reclusione, da esibire al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale e al documento di riconoscimento.

Gli elenchi di cui sopra, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, dovranno essere consegnati, il giorno precedente quello della votazione, al presidente della sezione alla quale è assegnato il luogo di reclusione, per la consegna al presidente del seggio speciale.

Qualora in un luogo di reclusione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del Sindaco del Comune, entro il secondo giorno antecedente la votazione (cioè **entro venerdì 10 giugno**), ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali facenti capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di reclusione e ad una sezione contigua (art. 9, comma 11, L. n. 136/76).

Si precisa, infine, che gli agenti di custodia, non possono esprimere il voto presso i seggi speciali sopraindicati.

**c) Degenti in ospedali e case di cura** (artt. 42, 43 e 44 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art. 1, comma 1, lett. e), decreto legge 3 maggio 1976, n. 161; art. 9 legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 10 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano iscritti nelle liste elettorali del Comune ove ha sede il luogo di cura.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire al sindaco del Comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (cioè **entro giovedì 9 giugno**), una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore ed è inoltrata al Comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura.

Il Sindaco del Comune, appena ricevute le dichiarazioni e accertata la regolarità delle stesse, provvede:

- ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per maschi e femmine per ciascuna sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai rispettivi presidenti di sezione, i quali ne prendono nota nelle liste elettorali sezionali;
- a rilasciare immediatamente ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi, che vale quale autorizzazione a votare nel luogo di cura e che, pertanto, dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale e al documento di riconoscimento.

L'elenco dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di votare nel luogo di ricovero dovrà essere compilato per ciascun seggio da costituire, sulla base della tipologia prevista dalla legge a seconda del numero di posti-letto del luogo di cura.

Infatti, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto è istituita una sezione elettorale (sezione ospedaliera) per ogni 500 posti-letto o frazione di 500.

Gli elettori degenti che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente di seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario o di assistenza dell'istituto di cura che ne facciano domanda (art. 43 DPR n. 570/1960).

Invece, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto (non aventi reparto Covid e quindi non rientranti nell'ambito di applicazione del D.L. n. 41/2022), il voto dei degenti è raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da un apposito seggio speciale, la cui costituzione deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è compreso il luogo di cura.

Il seggio speciale può essere istituito anche presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta ad esse, per la raccolta del voto dei degenti che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nelle cabine elettorali per esprimere il voto (art. 9, comma 9, L. n. 136/76).

Infine, negli ospedali e case di cura minori (cioè con meno di 100 posti-letto) il voto degli elettori ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dall'ufficio distaccato di sezione (*c.d. seggio volante*) - formato dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, da



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

uno degli scrutatori e dal segretario della sezione - alla presenza dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta (art. 44 DPR n. 570/1960).

Il presidente del seggio deve curare che siano rispettate la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, sono immediatamente portate alla sezione elettorale di riferimento ed immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori votanti iscritti nell'apposita lista.

La procedura di cui all'art. 44 citato si applica anche nei confronti degli elettori degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, nonché nei confronti degli elettori tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, il cui voto sarà pertanto raccolto dal c.d. seggio volante.

Da ultimo, si ricorda che agli uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione esiste un seggio speciale o un seggio volante viene consegnato un bollo di sezione in più (per ogni seggio speciale o volante), da utilizzare esclusivamente per la certificazione del voto, nell'apposito spazio della tessera elettorale, degli elettori degenti o detenuti, nonché degli elettori il cui voto viene raccolto a domicilio, con le modalità di seguito descritte.

**d) Voto domiciliare** (art. 1 decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge n. 22/2006, e successive modificazioni)

Ad integrazione di quanto esposto sull'argomento con circolare di questo Servizio prot. n. 7554 del 29 aprile 2022 (paragrafo B), si ricorda che il Sindaco, previa verifica della regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, provvede a:

a) includere i nominativi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezione elettorale; tali elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, i quali, a seconda dei casi, provvedono alla raccolta del voto a domicilio o all'annotazione nelle liste elettorali sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione del Comune;

b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) pianificare ed organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare (ad esempio, predisponendo l'accompagnamento dei componenti del seggio presso l'abitazione degli elettori).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal c.d. seggio volante, composto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione (nella cui circoscrizione si trova l'abitazione indicata nella dichiarazione dall'elettore), dal segretario e da uno scrutatore del seggio, designato con sorteggio. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Le schede votate vengono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori votanti iscritti nell'apposito elenco.

I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello di iscrizione elettorale vengono iscritti in calce alla lista e di essi è presa nota nel verbale.

Nell'invitare i Comuni alla massima divulgazione delle disposizioni e procedure suindicate, si rappresenta, da ultimo, l'esigenza di conoscere il numero delle richieste di voto domiciliare pervenute, delle quali si chiede, pertanto, di voler dare tempestiva comunicazione a questo Servizio entro la giornata di **mercoledì 1° giugno**, con la precisazione che nessuna comunicazione dovrà essere effettuata dai Comuni che non ricevono alcuna richiesta di voto domiciliare.

#### **Elettori che per legge necessitano di accompagnamento (voto assistito)** (art. 41 D.P.R. n. 570/1960)

Come indicato nella circolare di questo Servizio prot. n. 8966 del 19 maggio 2022 (paragrafo A), gli elettori di cui all'art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 570/1960 possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore volontariamente scelto come accompagnatore, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito (art. 41, comma 3, DPR n. 570/1960).

Si ricorda che i certificati medici richiesti dagli elettori per esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un accompagnatore - attestanti che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore - possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale e che i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati (art. 41, comma 7, DPR n. 570/1960).

A tale riguardo, si prega l'Azienda regionale in indirizzo di voler impartire le necessarie disposizioni affinché gli elettori che per legge necessitano di accompagnamento possano ottenere il certificato medico



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

immediatamente e gratuitamente, richiamando inoltre l'attenzione dei funzionari medici designati in ordine all'esigenza di indicare nei certificati, in modo chiaro ed univoco, la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del voto con l'aiuto di un accompagnatore. Diversamente, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, l'annotazione del diritto al voto con l'aiuto di un accompagnatore (voto assistito) è inserita nella tessera elettorale personale a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 41, ultimo comma, DPR n. 570/1960). In tal caso, l'elettore che si presenta al seggio con la tessera elettorale nella quale sia stato apposto il suddetto simbolo o codice dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto dell'accompagnatore.

Il Direttore del Servizio  
Sergio Loddo

